



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003636 - 15/03/2016
USCITA
Allegati : 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

GL/COO/ac

Roma, 11 marzo 2016

Informativa n. 35/2016

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ex art. 7, D.P.R. 137/2012

Cow Presidente,

a poche settimane dall'entrata in vigore del vigente Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito Regolamento) vari Ordini hanno espresso dubbi interpretativi su alcune previsioni, pertanto si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

Prima di tutto si chiarisce che per quanto riguarda la realizzazione delle attività formative, in concreto si verificano tre ipotesi:

- l'attività formativa è realizzata dall'Ordine o da più Ordini;
- l'attività formativa è realizzata dal "soggetto autorizzato inserito nell'elenco istituito dal Consiglio Nazionale" ai sensi dell'art. 9 del regolamento;
- l'attività formativa è realizzata dall'Ordine in collaborazione con un soggetto esterno che può o meno essere "soggetto autorizzato inserito nell'elenco istituito dal Consiglio Nazionale" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento.

Dunque, rispetto alla precedente regolamentazione:

- *si presenta quale unica novità la seconda ipotesi.* Il ruolo dell'Ordine in questa circostanza è precisato dall'art. 12 del Regolamento. In particolare, l'Ordine territorialmente competente riceve l'istanza di accreditamento dell'evento realizzato dal "soggetto autorizzato inserito nell'elenco istituito dal Consiglio Nazionale", svolge la fase istruttoria ed inoltra al Consiglio Nazionale tramite piattaforma web la richiesta e l'esito dell'istruttoria (la funzionalità è in fase di realizzazione).
- *nulla cambia rispetto alla possibilità dell'Ordine di realizzare le attività formative in collaborazione con i soggetti terzi, siano essi autorizzati o meno (terza ipotesi descritta).* L'Ordine, pur instaurando o mantenendo con i soggetti terzi (autorizzati o non) rapporti di collaborazione per la realizzazione delle attività formative, conserva, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, la titolarità degli eventi ed in questo contesto i soggetti esterni (autorizzati o non) operano sotto "la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso".

In tema di esoneri si vuole ricordare che l'ipotesi di riconoscimento dell'esenzione dall'obbligo formativo "per età" è stata introdotta nei Regolamenti per la formazione professionale continua adottati da alcuni Ordini territoriali in virtù dell'**autonomia regolamentare** conferitagli dall'articolo 12, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e **venuta meno** con l'intervento del DPR 7 agosto 2012, n. 137, che rimette ad un regolamento emanato dal Consiglio Nazionale - previo parere favorevole del Ministro vigilante - la determinazione delle modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti.

Nel Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 1° gennaio 2016, agli iscritti che abbiano compiuto i 65 anni di età o che li compiano nel corso del triennio è richiesto, per l'adempimento dell'obbligo formativo, un impegno ridotto a 10 crediti formativi annuali; pertanto si invita l'Ordine a voler informare tutti gli iscritti che hanno goduto dell'esonero "per età" fino al 31 dicembre scorso, che dal 1° gennaio 2016 sono tenuti ad assolvere l'obbligo formativo acquisendo 10 cfp per quest'ultimo anno del triennio in corso e 30 cfp nei successivi trienni e che la violazione dell'obbligo ha rilievo disciplinare.

Cordiali saluti.

Gerardo Longobardi

